

N. 2220

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCIERO e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

Norme in materia di nomina a professore universitario
associato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante norme in tema di riordinamento della docenza universitaria, stabili, all'articolo 50, l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati di numerose categorie di personale docente delle università previste dal precedente ordinamento (quali i professori stabilizzati, gli assistenti universitari, i tecnici laureati, ecc.).

Con sentenza n. 89 del 9-14 aprile 1986, la Corte costituzionale stabilì che avevano titolo a partecipare ai suddetti giudizi di idoneità anche i medici interni universitari nominati per concorso. La Corte rilevò, infatti, che detta categoria, che pur svolgeva nel pregresso ordinamento universitario compiti perfettamente equiparabili a quelli degli assistenti, era stata ingiustamente discriminata rispetto sia, appunto, agli assistenti universitari, che ad altre categorie di personale docente precario.

Qualche tempo dopo, la Corte costituzionale, sulla base di considerazioni analoghe, affermò (sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989) che anche i titolari, presso le facoltà di medicina e chirurgia, di contratto *ex* articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1983, n. 580, erano stati ingiustamente esclusi dai giudizi di idoneità previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Senonchè pochissimi «medici interni» e «contrattisti» hanno potuto avvalersi delle pronunce della Corte costituzionale. E ciò sia perchè rare furono le Università che attivarono, a tempo debito, le procedure concorsuali per il reclutamento di medici interni e trattatisti sia, soprattutto, perchè le sentenze della Corte Costituzionale inter-

vennero successivamente all'indizione dei suddetti giudizi di idoneità.

Al riguardo va precisato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le sentenze della Corte costituzionale - pur se aventi, come nel caso di specie, carattere «additivo» e cioè, in concreto, di integrazione della norma dichiarata incostituzionale esplicano effetti unicamente per le situazioni giuridiche non definite.

Pertanto, poterono avvalersi delle pronunce della Corte (ed essere ammessi, quindi, ai giudizi di idoneità in questione) esclusivamente i medici interni ed i trattatisti che, pur non avendone titolo, ebbero a presentare domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità; che ne furono conseguentemente esclusi in base alla normativa all'epoca vigente; che impugnarono l'esclusione innanzi agli organi di giustizia amministrativa, ottenendo poi da questi ultimi una positiva pronuncia sulla base delle decisioni prima dette della Corte costituzionale.

Come dunque si vede, la sentenza della Corte in favore dei «medici interni» e dei trattatisti delle Facoltà di medicina, lungi dal porre rimedio alle ingiustizie subite dalle dette categorie di studiosi, hanno di fatto comportato, in molti casi, sperequazioni - di certo non meno gravi - tra chi «medico interno» o «contrattista» ha potuto avvalersi delle pronunce della Corte e chi invece - pur con identica qualifica e *status* giuridico - non è stato ammesso al giudizio di idoneità.

Il presente disegno di legge si propone, perciò, di eliminare le riferite ingiuste sperequazioni, dando, una volta per tutte, anche attraverso un necessario intervento interpretativo, completa e corretta attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzio-

nale con le sentenze, prima citate, n. 89 del 14 aprile 1986 e n. 397 del 13 luglio 1989.

Il disegno di legge prevede, quindi, l'indizione di un'ulteriore sessione (articolata, come avvenne nel passato, in due successive tornate) di giudizi di idoneità per il conseguimento della nomina a professore universitario associato; giudizi di idoneità cui potrebbero partecipare - onde evitare il ripetersi di indiscriminate sanatorie *ope legis* - solo i medici interni ed i contrattisti delle Facoltà di medicina che abbiano conseguito, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la nomina a ricercatore universitario confermato.

Pertanto, la ulteriore sessione di giudizi idoneativi finirebbe con il riguardare un nu-

mero decisamente ridotto di studiosi (stimabile in un paio di centinaia o poco più), che, peraltro, sono stati già sottoposti con esito positivo ad una prima valutazione di idoneità scientifica (quella per la nomina a ricercatore universitario, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) e poi, permanendo nelle Università sino ad oggi, hanno proseguito nell'attività di studio e ricerca, nonché didattica.

Va, infine, anche opportunamente sottolineato la totale assenza di costi per l'Erario dato che lo stipendio iniziale del professore associato è inferiore a quello del ricercatore «anziani», ovvero del ricercatore in servizio - come i possibili destinatari della normativa che si propone - ormai da molti anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono sottoposti al giudizio di idoneità, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati ai sensi dell'articolo 58, primo comma, lettere *a)* e *i)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, essendo stati titolari presso le facoltà di medicina e chirurgia dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, o, essendo stati medici interni universitari, comunque essi siano stati assunti presso le cliniche e gli istituti di cura universitari ove prestarono servizio».

2. Il giudizio di idoneità riservato di cui al comma 1 si svolge ai sensi degli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto applicabili, esclusa in ogni caso la possibilità di indizione di una terza tornata di giudizi e sulla base dei titoli scientifici posseduti dal candidato e dell'attività didattica da lui svolta sino al termine stabilito per la presentazione dell'istanza di partecipazione al giudizio stesso.

3. La prima e la seconda tornata dei giudizi di idoneità saranno indette rispettivamente entro il 31 dicembre 1997 ed il 1° febbraio 1999.

4. Coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneità saranno inquadrati, anche in soprannumero, nell'organico di Ateneo, che dovrà ritenersi automaticamente modificato, in deroga all'articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale inquadramento avverrà con le modalità previste dall'articolo 53 del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esclusa ogni valutazione in ordine alle esigenze della Facoltà e con il solo limite degli insegnamenti disponibili e attivati.

Art. 2.

1. L'articolo 58, primo comma, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la delibera di assunzione si considera valida anche se adottata da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di facoltà, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e sia pure come semplice presa d'atto dell'avvenuto svolgimento delle funzioni di medico interno. Tale delibera di assunzione va intesa, a tutti gli effetti, come atto di convalida o ratifica. La predetta delibera si ritiene ugualmente valida, ai sensi del citato articolo 58, primo comma lettera *i*), anche qualora non rechi espressa indicazione delle motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari ove il medico interno prestò la sua attività, che si ritengono implicitamente affermate dall'avvenuta adozione della delibera stessa, ancorchè successiva allo svolgimento delle predette funzioni.

